

Conflitti di Interesse

versione	data emanazione
5.0	14/04/2020
4.0	17/01/2018
3.2	19/09/2017
3.1	11/07/2013
3.0	24/05/2012
2.1	21/07/2009
2.0	21/01/2008
1.0	13/07/2006

prossimo aggiornamento : **2022**

unità aziendale responsabile **CMP**
competenza **CdD**

Descrizione

La policy espone l'approccio adottato con riferimento ai conflitti di interesse che possano insorgere sia nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento ed accessori nei confronti della propria clientela sia in capo agli esponenti aziendali della Banca (amministratori, sindaci e stretti familiari).

In particolare, il documento illustra le fattispecie potenziali di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca ed alle attività e/o servizi prestati, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

La Banca definisce, applica e mantiene nel tempo la politica di gestione dei conflitti di interessi, tenuto conto delle politiche del Gruppo Dexia in materia, sulla base della natura, delle dimensioni e della complessità della attività operativa.

Riferimenti

- **Normativa comunitaria ed internazionale**

- *Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) :*
 - art. 9 "Organo di gestione"
 - art. 16 "Requisiti Organizzativi"
 - art. 23 "Conflitti di interesse"
 - art. 24 "Principi di carattere generale e informazioni del clienti"
- *Regolamento Delegato (UE) 2017/565:*
 - art.27 "Politiche e pratiche retributive"
 - art. 33 "Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti"
 - art. 34 " Politica sui conflitti di interesse"
 - art. 35 "Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interessi pregiudizievoli"
 - inoltre artt. 36, 37, 44, 46, 47, 49

- **Normativa Italiana**

- *D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.):*
 - art. - 21 "Criteri generali"
- *Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018:*
 - art. 92 "Principi generali"
 - art.93: "Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale"
- *Banca d'Italia – Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti*

- **Normativa interna**

- *Statuto*
 - *Codice deontologico*
 - *Carta Compliance*
 - *Politica di integrità del Gruppo Dexia*
 - *POL0065 Modello Organizzativo (d.lgs. N.231/2001)*
 - *POL0270 Omaggi e Inviti*
 - *REG0219 Rapporti con soggetti collegati*
 - *REG0226 Sistema di Governo Societario*
 - *REG0275 Comitati aziendali*
 - *REG0276 Gruppi di Coordinamento aziendali*
-

Conflitti di Interesse

- PRO0052 Gestione Emissioni
- PRO0152 Market Abuse
- PRO0178 Operazioni Personali
- PRO0212 Rapporti con soggetti collegati
- MAN0264 Manuale Supporto Operativo F&M

Indice

<i>I conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori</i>	5
1. Conflitti di Interesse	5
2. Approccio seguito dalla Banca	5
3. Servizi e attività di investimento e servizi accessori che la Banca è autorizzata a prestare in Italia	6
4. Presidi organizzativi e procedure	7
5. Registro dei conflitti di interesse	8
<i>Le obbligazioni degli esponenti bancari</i>	9
6. Definizione di “esponenti bancari”	9
7. Il contenuto dell’art. 136 TUB e la sua applicazione concreta	9
7.1. La procedura ex. art. 136 TUB	9
7.2. Sanzioni in caso di inosservanza	10
8. Comunicazioni preventive e attività della Segreteria Generale e Legale	10
<i>Divieto di interlocking: art.36 D.L. N.201/2011 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito, finanziario e assicurativo</i>	11
9. La normativa applicabile	11
10. Il contenuto della norma e la sua applicazione concreta	11
10.1. La procedura aziendale di verifica dei requisiti	12
<i>Gli interessi degli amministratori</i>	12
<i>Le decisioni influenzate dall’attività di Direzione e Coordinamento</i>	13
<i>Il divieto di concorrenza</i>	13
<i>Disposizioni della Banca d’Italia, relative alle attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati</i>	14
11. La normativa applicabile	14
12. La definizione di “Esponenti aziendali” e “Stretti familiari”	14
13. Criteri applicativi della normativa	14
14. Operazioni con soggetti collegati: delibere quadro	15
15. Modalità di aggiornamento della policy e del registro dei conflitti di interesse	15
<i>Allegato 1 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitti di interesse e misure di gestione adottate dalla Banca</i>	16

Importante

Compete alle unità aziendali richiamate nella presente trattazione, ognuna per le attività di propria competenza, monitorare e verificare il quadro normativo di riferimento, ricorrendo per le rispettive materie a Segreteria Generale e Legale e a Compliance & Antiriciclaggio, al fine di evitare che modifiche/abrogazioni/integrazioni delle varie fonti normative – se non recepite – possano generare rischi operativi.

Conflitti di Interesse

In presenza di tale evento le unità aziendali dovranno darne immediata comunicazione a Risk via e-mail all'indirizzo di posta elettronica operationalrisk.security@dexia.com

I conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori**1. Conflitti di Interesse**

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, che ha integrato la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) ed il Regolamento Intermediari della CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, prevedono che, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e servizi accessori e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari devono considerare, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, essi, un soggetto rilevante¹ (dell'intermediario) o un soggetto avente con essi un legame di controllo (diretto o indiretto), si trovino in una delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, diverso da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

La normativa di riferimento sopra richiamata prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizio e attività di investimento e accessori, le situazioni nelle quali sia sorto, o nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

2. Approccio seguito dalla Banca

L'attività operativa di Dexia Crediop è strettamente legata alla situazione di risoluzione ordinata in cui Dexia Crediop si trova ad operare dal luglio 2014, limitata ad operazioni di rimborso anticipato/rinegoziazione/ristrutturazione di attivi effettuate su richiesta della clientela e ad operazioni finanziarie con controparti di mercato.

L'assoggettamento alla procedura di risoluzione ordinata (*run-off*) esclude ogni nuova attività commerciale.

Alla luce di quanto sopra, la Banca ha adottato un approccio finalizzato alla:

- A) preventiva identificazione delle tipologie di conflitto che possono astrattamente realizzarsi nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento e/o accessori da parte della Banca (si veda l'elenco delle ipotesi di conflitto di cui al documento allegato);

¹ "Soggetto rilevante": è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'intermediario; ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario (cfr le disposizioni del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis).

Conflitti di Interesse

- B) verifica delle fattispecie di conflitto che si configurano concretamente nell'ambito delle specifiche operazioni poste in essere dalla Banca. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, da Compliance & Antiriciclaggio, sentita SGL, autonomamente o su segnalazione di altra UOA.
- C) valutazione dell'idoneità dei presidi interni della Banca volti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio che i conflitti di cui alla precedente lett. B) possano nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. Al riguardo, la Banca ha adottato dei presidi organizzativi (si veda il successivo capitolo 4).

Le tipologie di conflitti presenti nel documento in allegato non sono da considerarsi vincolanti ed esaustive.

I soggetti coinvolti in sede di valutazione/identificazione o comunicazione che riscontrino nuove tipologie di conflitti che possano presentarsi nell'ambito dell'operatività della Banca, dovranno trasmettere l'evidenza a CMP, che convocherà una riunione delle Unità Organizzative Aziendali (UOA) coinvolte per la valutazione. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui sopra, la Banca non ritenga di escludere che i conflitti possano nuocere agli interessi dei clienti, informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti (la "Disclosure").

3. Servizi e attività di investimento e servizi accessori che la Banca è autorizzata a prestare in Italia

La Banca è autorizzata alla prestazione, in Italia, dei "servizi e attività di investimento", di cui all'art. 1, comma 5 del TUF, di seguito elencati²:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti (cfr nota 4);
- ricezione e trasmissione di ordini (cfr nota 4);
- sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con o senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (cfr nota 4);
- consulenza in materia di investimenti (cfr nota 3).

L'attività operativa e l'organizzazione del front office di Dexia Crediop sono direttamente legate alla situazione di risoluzione ordinata in cui Dexia Crediop si trova ad operare, che non prevede alcuna nuova attività commerciale.

L'attività operativa si basa quindi sulla gestione degli attivi in essere e sul monitoraggio e la copertura dei relativi rischi finanziari e di liquidità, non ricomprendendo la raccolta di ordini da terzi (ad eccezione di quelli relativi ai derivati già in portafoglio che non sono di dimensioni tali da poter manipolare i prezzi), l'elaborazione o la diffusione di ricerche o di raccomandazioni di investimento, la consulenza, ad eccezione di quella propedeutica al perfezionamento di operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione.

La missione di Assets è di gestire nel tempo il *run-off* degli attivi della banca, proteggendone e migliorandone il valore, segnalando che l'attività in servizi d'investimento è limitata alla ristrutturazione/chiusura di derivati in essere con la clientela non finanziaria, nei casi quest'ultima lo richieda.

Nello svolgere questa attività Assets opera sotto il coordinamento della casa madre Dexia Crédit Local.

CLM & Market Execution è responsabile della copertura della liquidità e dei rischi finanziari e dell'esecuzione di tutte le operazioni sui mercati finanziari per Dexia Crediop.

Le negoziazioni di strumenti finanziari sui mercati si sostanziano attualmente nella raccolta a breve termine sui mercati monetari; la gestione del rischio di tasso a breve termine e del rischio di *re-fixing*; il monitoraggio dei derivati in essere con controparti bancarie; le negoziazioni di strumenti finanziari sui mercati:

- la negoziazione degli attivi in portafoglio con l'obiettivo di attuare politiche di *de-leveraging* del portafoglio Assets;
- la negoziazione/cancellazione dei derivati a medio/lungo termine con l'obiettivo di gestire i rischi finanziari (a partire da giugno 2016 tutte le nuove operazioni in derivati con controparti finanziarie sono eseguite avendo come controparte la Casa Madre);
- l'acquisto di passività di Dexia Crediop.

Inoltre, la Banca è autorizzata alla prestazione dei "servizi accessori" di cui all'art. 1, comma 6, del TUF, ovvero:

- a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- b) locazione di cassette di sicurezza;

² Il servizio gestione portafogli è stato interrotto nel nov. 2007 (comunicazione Consob 14.12.2007)

³ La Banca, al momento, non presta tali servizi di investimento..

Conflitti di Interesse

- c) concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese (di seguito, la "Consulenza Accessoria")⁴;
- e) servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f) ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- g) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

Ad eccezione dell'attività di cui alla lettera a), nessuna delle restanti attività accessorie viene al momento effettivamente svolta dalla Banca.

4. Presidi organizzativi e procedure

La Banca ha adottato i seguenti presidi organizzativi:

- A. **Politica retributiva:** la politica retributiva adottata dalla Banca è indirizzata a ridurre la possibilità di insorgenza di conflitti; in particolare, la retribuzione di ciascun soggetto rilevante è legata unicamente alla propria attività e non è influenzata dalle attività svolte da altri soggetti rilevanti. Infatti, il sistema retributivo degli addetti alla prestazione dei servizi e attività di investimento e accessori è indipendente dalle altre attività. Inoltre, il sistema retributivo e incentivante è coerente con le strategie di lungo periodo della Banca stessa e del Gruppo di appartenenza e con la finalità di non accrescere i rischi aziendali. Infatti, il sistema incentivante è influenzato dai risultati della UOA di appartenenza, dell'entità e/o del Gruppo Dexia e il legame tra remunerazione variabile e prestazione del personale è valutata alla luce degli obiettivi passati e dei risultati attesi in futuro, correlati all'attività passata.
- B. **Separatezza logica:** la Banca si è dotata di strumenti e presidi che garantiscono l'accesso ai dati secondo l'effettiva necessità e seguendo il principio del "minimo privilegio". I profili di abilitazione all'accesso ai dati e alle applicazioni sono individualmente assegnati sulla base dei ruoli e sotto il costante controllo e supervisione di Risk. In particolare l'accesso alle applicazioni più sensibili è monitorato da strumenti di "log management" dedicati e governati da Risk. Le attività di gestione degli account di accesso ai sistemi è monitorata da strumenti dedicati e controllabili. Ogni utenza applicativa e di sistema è protetta da criteri di gestione della password che ne limitano l'accessibilità e violabilità.
- C. **Separatezza fisica:** la struttura della Banca garantisce con riferimento in particolare alle aree operative CLM e Operations di avere accesso esclusivo ai locali di propria pertinenza, attraverso l'utilizzo di badge e/o altri sistemi di riconoscimento, in maniera tale da escludere che i soggetti appartenenti ad una diversa area/funzione possano avere libero accesso a tali locali.
- D. **Separatezza organizzativa:** l'organigramma interno adottato dalla Banca garantisce che ogni UOA abbia un proprio responsabile e che ogni responsabile non possa essere gerarchicamente subordinato al responsabile di una diversa UOA. Inoltre, l'organigramma garantisce la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli dei clienti a cui sono prestati i servizi di investimento.
- E. **Execution policy:** la Banca ha definito ed implementato una *execution policy* sulla base della quale eseguire gli ordini di negoziazione di ciascun cliente in modo da ottenere il miglior risultato possibile atteso per quest'ultimo, avendo riguardo ai vari fattori determinanti il risultato, di volta in volta individuati. La policy predisposta, al fine di assicurare l'esecuzione degli ordini nell'interesse migliore dei clienti, prevede per i derivati Over the Counter l'esecuzione attraverso la Casa Madre DCL, sola entità del Gruppo ad avere accesso diretto al mercato.
- F. **Pricing Policy:** ai sensi della MiFID II, la Banca ha predisposto un documento, da consegnare alla clientela prima di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari, che dettaglia le componenti dei costi associati alla transazione stessa.
- G. **Operazioni personali:** la Banca dispone di una policy interna in materia di operazioni personali nella quale sono illustrate le procedure poste in essere per impedire che i soggetti rilevanti all'interno della Banca effettuino operazioni personali in conflitto d'interesse o sulla base di informazioni privilegiate o confidenziali ottenute nello svolgimento dell'attività professionale.
- H. **Gestione dei flussi di informazione e registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate:** al fine di definire un approccio integrato strutturato alla gestione e circolazione delle informazioni privilegiate

⁴ In particolare, la Banca può prestare: *i*) assistenza agli Enti locali per la cessione di quote di Aziende di servizi pubblici in loro possesso; *ii*) assistenza a procedure pubbliche di selezione di soci finanziari o industriali di Aziende di servizi pubblici.

Conflitti di Interesse

riguardati Dexia Crediop e il gruppo Dexia o altri emittenti, sono previsti e definiti i flussi informativi nell'ambito del Documento di Governance predisposto da Dexia Crediop.

Tale flusso sarà oggetto di periodico aggiornamento in base all'operatività della Banca e agli eventi di natura societaria che possono interessare la stessa. Il corretto processo di gestione delle informazioni privilegiate e delle eventuali deroghe all'interno della Banca è disciplinato dalla Procedura Operativa n. 152 Market Abuse.

La Banca ha, altresì, adottato un registro informatico in cui sono iscritte in via permanente o occasionale le persone che hanno accesso a tali informazioni. Tale registro permette di tracciare la circolazione delle informazioni e limitarne la conoscenza ai soli interessati. Se particolari circostanze determinano la necessità di derogare alla norma, permettendo eccezionalmente l'accesso alle informazioni privilegiate, spetta al responsabile di riferimento richiedere preventivamente, per iscritto e con l'indicazione delle circostanze concrete, l'autorizzazione al Compliance Officer. Oltre ad essere a tempo determinato, l'autorizzazione rilasciata dal Compliance Officer deve definire le misure specifiche atte a prevenire il conflitto di interesse dettando regole predefinite, tenuto conto della natura dell'operazione. Naturalmente il soggetto dovrà essere iscritto nella lista degli *insiders* e sottoposto alla disciplina in tema di abusi di mercato.

- I. **Compliance Guidelines:** la Banca ha adottato una serie di disposizioni che regolano il comportamento dei dipendenti, sensibilizzandoli all'osservanza di condotte conformi alle leggi, ai Regolamenti delle Autorità di Vigilanza, ai Codici comportamentali ed alle norme di autodisciplina interna. Con particolare riferimento al tema dei conflitti di interesse si segnala che le norme comportamentali impongono ai dipendenti della Banca di conservare un atteggiamento indipendente nei rapporti con i clienti o altri interlocutori al fine di evitare qualsiasi rischio di influenza o di potenziale conflitto.

Si segnalano, in particolare, i seguenti documenti:

- *Codice di deontologia Dexia Crediop* (OS/00193): a) Riservatezza e segreto professionale – Uso dei dati – Protezione delle informazioni (cap. 3.4); b) prevenzione di conflitti di interesse (cap. 3.5) In particolare, si segnala che il Comitato di Direzione ha fissato in 100 euro il valore massimo delle regalie che è consentito accettare da parte di tutti i dipendenti;
- REG0165 *Regolamento della Sala Mercati*;
- POL0241 *Codice di Condotta Dealing Room*;
- PRO0178 *MiFID Operazioni Personali*;
- Carta Compliance;
- *Nota sulla politica di integrità interna del Gruppo Dexia* (cap.3),
- POL0270 *Omaggi ed Inviti*
- POL0065 *Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01*.

- J. **Procedura per il coordinamento di nuovi prodotti:** la Banca ha adottato una *policy* che stabilisce che, in caso sia necessario fare ricorso ad un nuovo servizio/prodotto, questo venga preventivamente approvato da parte del Gruppo Coordinamento Nuovi Prodotti, anche verificando - sulla base delle fattispecie indicate, a titolo non esaustivo, al successivo allegato se la concreta operatività avente ad oggetto il cennato servizio/prodotto possa generare o meno un conflitto di interesse.

- K. **Albo Fornitori:** la Banca tiene evidenza di un Albo Fornitori nel quale sono registrati e monitorati i fornitori che erogano beni o servizi a Dexia Crediop.

- L. La Banca si è dotata di sistemi informatici che registrano l'esecuzione degli ordini. In particolare, vista la specificità della clientela della Banca, che partecipa al processo di fissazione del prezzo fino all'esecuzione dell'ordine generico impartito, si è stabilito che "l'ordine coincida con l'eseguito", ovvero il registro ordini conterrà l'indicazione dell'ordine effettivamente concretizzatosi in operazione. Il registro ordini conterrà tutte le caratteristiche dell'eseguito, comprese la modalità di trasmissione e l'ora d'esecuzione.

5. Registro dei conflitti di interesse

Nel registro sono riportate "le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti". Il registro dei conflitti di interesse ha la seguente struttura:

- Numero d'ordine (ID)
- Descrizione strumento : codice ISIN
- Descrizione situazione in conflitto
- Servizio di investimento coinvolto
- Disclosure
- Società emittente i titoli, se applicabile
- Data inizio
- Data fine

Conflitti di Interesse

Il registro consente di registrare i dati inseriti e di effettuare estrazioni per strumento finanziario, servizio di investimento, data e tipologia di conflitto.

Il registro contenente una casistica puntuale dei conflitti esistenti, è tenuto e aggiornato da Compliance & Antiriciclaggio sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili delle singole unità e delle situazioni emerse a fronte di autonoma attività di controllo.

Le obbligazioni degli esponenti bancari**6. Definizione di “esponenti bancari”**

Gli esponenti bancari, ai sensi dell'art.136 TUB, sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo nella società e cioè, per Dexia Crediop, i componenti del consiglio di amministratore e i componenti del collegio sindacale (compresi, in via cautelativa, i sindaci supplenti).

Sono esclusi altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito.

7. Il contenuto dell'art. 136 TUB e la sua applicazione concreta

Agli esponenti aziendali di Dexia Crediop S.p.A., in quanto esponenti bancari, si applica la normativa prevista dall'art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (in prosieguo “TUB”) così come modificato dal legislatore con effetto dal 19 dicembre 2012⁵.

La disciplina è volta a sottoporre le operazioni compiute con il denaro, i beni o la garanzia della banca a vantaggio di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo presso la medesima banca, a una specifica valutazione degli organi di amministrazione e di controllo della banca, anche al fine di prevenire il conflitto che potrebbe sussistere tra l'interesse della banca e il diverso interesse del quale l'esponente aziendale può essere portatore.

Il perimetro di applicazione della norma risulta significativamente ridotto restando soggette alla speciale procedura deliberativa ex art. 136 le obbligazioni personali, dirette ed indirette, con la banca che l'esponente amministra, dirige o controlla.

7.1. La procedura ex. art. 136 TUB**Il contenuto**

Il primo comma dell'art. 136 TUB prevede l'obbligo di sottoporre ad una speciale procedura la contrazione (diretta o indiretta), da parte degli esponenti bancari, di obbligazioni o la stipula di atti di compravendita.

Sono infatti necessari la delibera all'unanimità del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fatti salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

La deliberazione unanime del consiglio di amministrazione

L'unanimità prescritta dall'art. 136 TUB non è condizionata dalla presenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di componenti pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti votino a favore dell'operazione, senza alcuna astensione, salvo quella dell'esponente interessato (che si allontana per il tempo necessario dalla seduta).

Nel verbale del consiglio di amministrazione deve risultare esplicitamente l'osservanza delle suddette condizioni.

⁵ Art. 136 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385: “*Obbligazioni degli esponenti bancari*”. modificato dall'art. 24-ter della legge 17/12/2012 n. 221, di conversione del decreto legge n. 179 del 18/10/2012:

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro

Conflitti di Interesse

Il voto favorevole di tutti i sindaci

È richiesto il voto favorevole di tutti i sindaci effettivi.

Qualora uno dei sindaci effettivi non sia presente alla seduta del consiglio di amministrazione, la sua approvazione deve essere formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca. Nel verbale della successiva adunanza del consiglio si deve prendere atto di tale approvazione.

Fino a quando tale approvazione non sia intervenuta, è esclusa la possibilità di dare corso alle operazioni in questione, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Nel caso in cui tutti i componenti del collegio sindacale siano interessati ad una determinata operazione, non può esserci l'astensione dell'intero collegio sindacale, ma è opportuno raccogliere il parere motivato di ciascuno dei componenti del collegio, nel quale l'interessato evidenzia l'assenza di eventuali conflitti di interesse.

La facoltà di delega

Il vigente articolo 136 TUB prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni ex art. 136 ad altro Organo deliberante.

Tenuto conto del nuovo limitato perimetro di applicazione della norma, non è stata formulata una proposta al Consiglio di Amministrazione per delegare l'approvazione delle operazioni ex art. 136 ad altro Organo deliberante.

L'ambito di applicazione

L'art. 136 TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, agli atti di compravendita ed alle obbligazioni degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare.

Non sono riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (es. sottoscrizione di obbligazioni), rese agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti.

Nella disciplina dell'art. 136 TUB sono ricompresi gli eventuali incarichi professionali affidati dalla banca ai propri esponenti.

Le obbligazioni contratte indirettamente

La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto persona fisica (es. coniuge o altro familiare) o persona giuridica diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad individuarsi in capo a quest'ultimo.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società, l'art.136 TUB è applicabile ove l'esponente aziendale abbia nella società contraente una posizioni di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

7.2. Sanzioni in caso di inosservanza

L'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 136 TUB è punita con la reclusione (da uno a tre anni) e con la multa (da 206 a 2.066 euro).

8. Comunicazioni preventive e attività della Segreteria Generale e Legale

Gli esponenti aziendali sono tenuti a comunicare preventivamente le eventuali operazioni che intendono compiere con la banca (direttamente o indirettamente) e che possano rientrare nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB, unitamente a qualsiasi elemento informativo utile a garantire la corretta individuazione dell'operazione medesima.

Qualora si renda necessario applicare la procedura di cui all'art. 136 TUB, l'esponente che intende compiere l'operazione deve predisporre una specifica nota da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere inviata, nei tempi utili, alla Segreteria Generale e Legale per l'inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione ai sensi del citato art. 136 TUB, la Segreteria Generale e Legale provvede a verificare che siano espressi tutti i voti favorevoli necessari per il perfezionamento dell'operazione.

Nei casi in cui deve essere applicata detta procedura, non è possibile fare ricorso alla delibera prevista dallo statuto nei casi di urgenza e necessità, del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato.

Divieto di *interlocking*: art.36 D.L. N.201/2011 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito, finanziario e assicurativo**9. La normativa applicabile**

L'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214), c.d. "decreto Salva-Italia", ha introdotto un regime di incompatibilità per i titolari di cariche e funzionari di vertice di imprese e gruppi di imprese nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

In particolare è stato introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. "divieto di *interlocking*").

In merito alla nozione di cariche analoghe, deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice⁶.

10. Il contenuto della norma e la sua applicazione concreta**Il primo comma**

La norma impone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziario e assicurativo di assumere cariche analoghe in imprese o gruppi concorrenti.

Il secondo comma

Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra le quali non vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 7 della L. 287/1990⁷ e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Sono esclusi dal divieto gli incarichi in società controllate e quelli in società estere.

Con riferimento all'art. 2359 del codice civile richiamato dall'art. 7 della legge 287/1990, sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

I commi 2bis e 2ter

Per i nuovi incarichi, il titolare di cariche incompatibili ha 90 giorni di tempo dalla nomina per effettuare la scelta.

Se le incompatibilità non vengono rimosse dall'interessato entro i termini sopra indicati, egli decade da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti delle imprese interessate nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto.

Infine, in caso d'inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

Criteri applicativi della norma

In merito all'applicazione della norma si rinvia al documento congiunto della Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP (dal 1 gennaio 2013, IVASS) pubblicato il 20 aprile 2012⁸, al successivo documento congiunto con le "Frequently Asked

⁶ Per funzionario di vertice vanno considerati i direttori generali e – per le imprese quotate – i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili previsti dall'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza.

⁷ Art. 7 Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

⁸ Criteri per l'applicazione dell'art.36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. "divieto di *interlocking*")

Conflitti di Interesse

Questions” pubblicato il 13 giugno 2012 e all’aggiornamento dei criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.L. “Salva-Italia” pubblicato il 21 dicembre 2018.

I documenti, redatti per favorire un’applicazione agevole e uniforme da parte del mercato, forniscono i criteri applicativi ai quali attenersi per la valutazione della eventuale sussistenza di cariche incrociate in violazione della legge.

10.1. La procedura aziendale di verifica dei requisiti

Segreteria Generale e Legale invia agli esponenti aziendali interessati dall’applicazione della norma, all’atto della nomina, una scheda apposta nella quale gli interessati devono riportare l’elenco delle cariche ricoperte presso altre società e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 sopra citato, indicandone dettagliatamente le motivazioni.

Gli esponenti aziendali sono tenuti, con l’utilizzo del medesimo schema, a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che avvengono in corso di carica.

Il possesso dei requisiti da parte di ciascun interessato deve essere accertato, entro 30 giorni dalla nomina, dal Consiglio di Amministrazione che può basarsi sulle dichiarazioni rilasciate dai singoli esponenti e riceve il supporto del Comitato Nomine, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire il suddetto accertamento, gli interessati devono presentare in tempo utile la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, con relative motivazioni, e l’inesistenza di cariche incompatibili. La valutazione della completezza probatoria della documentazione è rimessa alla responsabilità del Consiglio.

L’esame delle posizioni va condotto separatamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere analiticamente motivata in relazione alle scelte effettuate per ciascuna posizione, indicando dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del giudizio del Consiglio di Amministrazione.

A tale riguardo, Segreteria Generale e Legale provvede a verificare la corretta verbalizzazione dell’adunanza del Consiglio, per il relativo invio, entro 30 giorni alle Autorità di settore competenti, al fine di consentire alle medesime autorità di effettuare la verifica di conformità rispetto a quanto prescritto dall’art. 36 sopracitato.

La procedura di verifica, indipendentemente dalla nomina di nuovi esponenti, deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, in relazione ad eventuali situazioni di concorrenza sopravvenuta nel periodo di carica degli esponenti interessati dalla norma.

Gli interessi degli amministratori**La normativa applicabile**

Ove un amministratore abbia interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società si applica l’art. 2391 c.c.⁹.

Il concetto di interesse

Si ha interesse dell’amministratore quando, dal compimento di una data operazione, questi (per sé o per un terzo) possa ricavare una utilità di natura patrimoniale o meno. L’interesse è rilevante solo in quanto estraneo alla società.

⁹ Art. 2391 c.c.: “*Interessi degli amministratori*”

L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

Conflitti di Interesse**L'obbligo di comunicazione**

Nella comunicazione dell'interesse da parte dell'amministratore devono essere precisati la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso.

L'obbligo di comunicazione sorge a prescindere dal fatto che l'operazione debba essere deliberata da un organo collegiale.

La comunicazione deve avvenire tempestivamente. Nel caso di operazione per la quale la competenza deliberativa spetta al Consiglio di Amministrazione, la comunicazione può avvenire nel corso della riunione consiliare.

È possibile fare un'unica comunicazione per una serie di operazioni dal contenuto omogeneo.

L'interesse dell'amministratore delegato

L'amministratore delegato che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata operazione, deve anche astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

L'obbligo della motivazione

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi – sanzioni penali (articolo 2629 bis del codice civile)

Ove un amministratore violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi, ai sensi dell'art. 2629 bis c.c.¹⁰

Le decisioni influenzate dall'attività di Direzione e Coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-ter c.c.¹¹, le decisioni della società, quando sono influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

Nell'ipotesi che un amministratore, in una operazione influenzata dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, abbia un interesse ulteriore rispetto al rapporto di gruppo, andrà applicato separatamente anche l'obbligo di motivazione di cui all'art. 2391 c.c., comma 2, nel senso che la delibera dovrà tenere conto sia delle ragioni di gruppo, sia di quelle che riguardano il singolo amministratore.

Il divieto di concorrenza

Ai sensi dell'art. 2390 c.c. gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.¹²

¹⁰ Art. 2629 bis c.c.:

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

¹¹ Art. 2497-ter c.c.: "Motivazioni delle decisioni"

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428".

¹² Art. 2390 c.c.: "Divieto di concorrenza"

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Conflitti di Interesse

A tal fine, la Segreteria Generale e Legale, in occasione della nomina degli amministratori da parte dell'assemblea, cura l'acquisizione da parte dei candidati di una dichiarazione contenente l'indicazione degli incarichi in altre società.

Gli amministratori sono obbligati a comunicare alla società ogni modificazione della situazione rispetto a quella comunicata all'atto della nomina.

Disposizioni della Banca d'Italia, relative alle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati**11. La normativa applicabile**

Le Disposizioni Banca d'Italia sui rapporti con Soggetti Collegati¹³ sono dirette a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti della banca ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

I soggetti collegati sono definiti come l'insieme delle Parti Correlate (esponenti aziendali, partecipanti al capitale della banca e società controllate) e loro Soggetti Connessi (imprese controllate e controllanti le Parti Correlate nonché gli stretti familiari delle persone fisiche).

Nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, sono previsti sia limiti quantitativi alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati sia speciali procedure deliberative diversificate rispetto alla tipologia e, in determinati casi, con il coinvolgimento di un Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, costituito da Amministratori indipendenti, per l'emissione di un parere non vincolante sulle operazioni con soggetti collegati; in Dexia Crediop, questa funzione è svolta dal Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione in data 20 Dicembre 2012.

12. La definizione di "Esponenti aziendali" e "Stretti familiari"

Gli esponenti aziendali (in analogia con la definizione ai sensi dell'art.136 TUB), sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo nella società, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Per Dexia Crediop tali esponenti sono da individuarsi nei componenti del Consiglio di Amministratore e del Collegio Sindacale.

Secondo la citata normativa, gli Esponenti aziendali (consiglieri e sindaci) sono Parti Correlate e gli "Stretti familiari" di una parte correlata sono "Soggetti connessi".

La Banca d'Italia definisce "Stretti familiari" i parenti sino al 2° grado, il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Allo scopo di poter individuare e censire gli "Stretti familiari" ogni Esponente di Dexia Crediop trasmette (contestualmente alla nomina o in caso di eventuali cambiamenti), alla Segreteria Generale e Legale un documento in cui è riportato l'elenco dei propri "Stretti Familiari".

13. Criteri applicativi della normativa

In merito all'applicazione della normativa, sulla base dei criteri indicati dalla Banca d'Italia, si rinvia alla seguente regolamentazione interna adottata da Dexia Crediop:

- REG0219 – Rapporti con soggetti collegati

Il testo, in linea con le disposizioni dell'Autorità, è diretto a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti della banca ai centri decisionali possa comprometterne l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet e sulla intranet aziendale.

- REG0226 – Sistema di Governo Societario
- PRO0212 – Procedura Operativa sui Rapporti con Soggetti Collegati.

¹³ Disposizioni della Banca d'Italia, relative alle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 263, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Tit. V, cap 5).

14. Operazioni con soggetti collegati: delibere quadro

In conformità alle disposizioni della Banca d'Italia, Dexia Crediop si avvale della facoltà, in presenza di operazioni tra loro omogenee e ricorrenti con determinati soggetti collegati, di assumere una delibera quadro.

L'adozione di una delibera quadro permette l'utilizzo di un iter autorizzativo semplificato in relazione alle operazioni definite, nel Regolamento per la gestione dei rapporti con Soggetti collegati, come a minore e maggiore rilevanza, e aventi carattere omogeneo, ricorrente ed essenziale ai fini dell'operatività ordinaria, da concludere con i Soggetti Collegati.

La delibera quadro deve essere motivata e non deve essere generica, ma deve contenere per ciascuna controparte presa in considerazione, indicazioni specifiche per categorie di operazioni e/o di condizioni. Tali indicazioni e categorie devono essere individuate con un livello di determinatezza tale da escludere ogni discrezionalità valutativa, con particolare riguardo agli aspetti di maggiore rilievo economico, quali, ad esempio, limiti operativi alle attività di rischio autorizzati (interni e/o regolamentari)

Le delibere quadro devono formare oggetto di un riesame periodico (almeno annuale) nonché di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali dette delibere sono state assunte.

Nell'ambito dell'operatività con soggetti collegati, sono riportate, trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e mensilmente al Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, le operazioni eseguite rientranti nell'ambito della delibera quadro.

Ciascuna UOA interessata può predisporre proposte per l'adozione di delibere quadro, assicurando che i relativi appunti contengano, per ciascuna controparte, adeguate motivazioni ed un sufficiente livello di determinatezza delle indicazioni per le categorie di operazioni e di condizioni proposte.

15. Modalità di aggiornamento della policy e del registro dei conflitti di interesse

La policy ed il registro dei conflitti di interesse devono essere aggiornati in modo regolare e comunque in presenza di modifiche a livello organizzativo o normativo, tali da determinare nuove fattispecie di conflitti di interesse ovvero della necessità di procedere all'eliminazione di fattispecie di conflitti precedentemente individuate.

Al riguardo, anche le rispettive UOA daranno comunicazione a CMP in modo da integrare/modificare la policy.

In tal caso, viene organizzata da CMP una riunione che coinvolgerà, a seconda della natura degli argomenti trattati, anche RSK, AI, CLM, AST, SGL al fine di individuare nuovi potenziali conflitti di interesse e le misure correttive per la loro gestione secondo i criteri riportati nella presente procedura, aggiornare il registro dei conflitti di interesse e recepire eventuali necessità di aggiornamento della policy.

Allegato 1 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitti di interesse e misure di gestione adottate dalla Banca

Nel presente allegato sono elencate, per tipologia, le ipotesi di conflitto di interesse che possono verificarsi in occasione della prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, da parte della Banca.

Si precisa che, a fronte della prestazione di un singolo servizio di investimento, la Banca può trovarsi in una situazione in cui si realizzino anche più di una ipotesi di conflitti di interesse.

A fronte delle situazioni di conflitto d'interessi individuate la Banca identifica tre possibili comportamenti:

- gestire e presidiare la situazione di conflitto mediante le misure organizzative predisposte;
- declinare le operazioni caratterizzate da una situazione critica di conflitto d'interessi;
- Informare il cliente prima di agire per suo conto della natura e delle fonti del conflitto in questione, in relazione a situazioni di conflitto per le quali, pur in presenza dei presidi predisposti non è possibile assicurare che sia del tutto superato il rischio di nuocere ai suoi interessi (*disclosure*).

1. Servizio di consulenza prestato per la ristrutturazione di operazioni in essere.

Ipotesi di conflitto di interesse legate alla prestazione del servizio di consulenza possono insorgere in relazione a :

1.1. Operazioni aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi da una società finanziata in misura rilevante dalla stessa Banca e/o da una società facente parte del Gruppo Dexia.

La Banca ha stabilito che la fattispecie in esame generi un conflitto di interesse in caso di posizioni creditorie a fronte delle quali è stata manifestata la volontà di disimpegno o di ridimensionamento del rischio; posizioni in sofferenza, inadempienza probabile, ristrutturate, ristrutturande anche per un congruo periodo di tempo dall'avvenuta estinzione e/o dal ridimensionamento del finanziamento.

Misure di gestione

Presidi organizzativi

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per prevenire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti.

Procedure

La Banca ritiene che, nonostante le Misure di gestione adottate, non si possa, in linea di principio, ritenere eliminato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

Nei confronti dei clienti la Banca ha deciso di effettuare la *Disclosure*.

1.2. Operazioni aventi ad oggetto servizi/prodotti finanziari emessi da una società terza nella quale un esponente aziendale della Banca e/o di una società facente parte del Gruppo Dexia ricopra una posizione apicale o detenga una partecipazione di controllo (art. 2359 del Codice Civile).

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame generino sempre un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti. Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

1.3. Operazioni aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari già presenti nel proprio portafoglio titoli e/o in quello di una società del Gruppo Dexia.

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti. Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, la UOA Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

1.4. Dexia Crediop percepisce un corrispettivo in relazione alla propria attività pregressa di strutturatore/ controparte swap.

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

Conflitti di Interesse

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti;
- Regolamento sul collocamento;
- Execution Policy;
- Pricing Policy.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti. Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, la UOA Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

2. Servizio di negoziazione per conto proprio prestato per l'estinzione o la ristrutturazione di operazioni in essere

Le ipotesi di conflitto di interesse legate alla prestazione del servizio negoziazione per conto proprio possono insorgere qualora:

2.1. La Banca privilegia l'interesse di un cliente a discapito di un altro.

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Sistemi informatici;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti.

Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

Conflitti di Interesse**2.2. Elaborazione da parte del front office della Banca di valutazioni periodiche di strumenti finanziari per il cliente e del successivo invio di tali valutazioni (il front office ha strutturato e commercializzato il prodotto).**

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Sistemi informatici;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti.

Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

2.3. La Banca effettua negoziazione in conto proprio con il cliente su strumenti/prodotti finanziari già presenti nel proprio portafoglio titoli e/o in quello di una società del Gruppo Dexia.

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti;
- Regolamento del Collocamento.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti.

Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.

Conflitti di Interesse

2.4. La Banca effettua negoziazione in conto proprio con il cliente su strumenti/prodotti finanziari emessi da Dexia Crediop o da una società del Gruppo Dexia.

La Banca ha stabilito che le fattispecie in esame siano sempre idonee a generare un conflitto di interesse.

Misure di gestione**Presidi organizzativi**

I Presidi Organizzativi adottati dalla Banca per gestire il conflitto in esame sono i seguenti:

- Politica retributiva;
- Separatezza logica;
- Separatezza fisica;
- Separatezza organizzativa;
- Compliance Guidelines;
- Procedura per il lancio di nuovi prodotti;
- Regolamento del Collocamento.

Procedure

La Banca ha valutato che, alla luce delle misure di gestione adottate, si possa ragionevolmente escludere la sussistenza di un rischio concreto di nuocere agli interessi dei clienti.

Di conseguenza, la Banca ha deciso di non effettuare, di norma, la *Disclosure* nei confronti della clientela.

Nondimeno, nei casi in cui - con riferimento alle singole fattispecie operative – dovesse emergere che i presidi sopra descritti non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, su segnalazione tempestiva della UOA interessata e previa richiesta di valutazione da parte della stessa, Compliance & Antiriciclaggio può richiedere che sia effettuata la *Disclosure* ai clienti.